

Razionalizzazione della competenza dei giudici nelle controversie *antitrust*... e le azioni di classe?

Nella segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Parlamento ed al Governo dello scorso 5 gennaio 2012, recante "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012*", viene dedicata una specifica attenzione al contenzioso giudiziale *antitrust* (cd *private antitrust enforcement*).

L'Autorità, molto opportunamente, ha colto l'occasione per rilanciare una proposta, che, per la verità, già da qualche tempo circolava nella comunità *antitrust* ed in dottrina, intesa a razionalizzare una volta per tutte le regole di riparto di competenza tra i giudici nazionali (Giudici di Pace, Tribunali e Corti d'Appello) competenti a conoscere le controversie fondate su una violazione delle regole di concorrenza nazionali e/o comunitarie.

La proposta dell'Autorità è molto semplice: attribuire alle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite presso i tribunali e le corti d'appello la competenza in materia di azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché di ricorsi intesi ad ottenere i provvedimenti d'urgenza, anche inibitori, per la violazione di disposizioni contenute nella normativa *antitrust* nazionale e comunitaria.

Si tratta di un intervento che, al fine di fornire "*risposte certe*" agli operatori ed ai soggetti del mercato e garantire tutela "*in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo*", si propone di riformare le attuali regole di riparto della competenza giudiziale *antitrust* che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere particolarmente difficile la tutela giudiziale delle vittime degli illeciti anticompetitivi che si sono verificati nel mercato (i.e. imprese e consumatori).

Tramite l'auspicato intervento normativo si determinerebbe una sorta di giurisdizione generale *antitrust* riportandola ad "unita" in capo ad un giudice della concorrenza il quale non potrebbe trovare migliore allocazione che presso le attuali Sezioni Specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello, così come auspicato dall'AGCM. E ciò anche a fronte di un contenzioso amministrativo relativo alle decisioni dell'Autorità *antitrust* già fortemente concentrato (dinanzi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato in appello) ed abbreviato (a seguito della recente riforma del processo amministrativo).

I benefici di una simile razionalizzazione anche per il *private enforcement* avrebbero effetti immediati sui consumatori e sulle imprese che intendono tutelare i propri diritti in un giudizio civile: basti pensare che, attualmente, la competenza è ripartita tra i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d'Appello sulla base di un criterio (l'applicabilità della normativa nazionale o comunitaria) che è foriero di frequenti incertezze al momento di individuare l'organo giurisdizionale competente a decidere la singola controversia. Tali incertezze disarmano le parti (anche quelle potenziali) di un giudizio che per sua natura presenta un elevato tasso di complessità (anche sul piano probatorio), minando in tal modo l'effettività della tutela dei diritti dei soggetti del mercato.

La razionalizzazione auspicata dall'AGCM appare, dunque, opportuna e benvenuta.

Tuttavia, affinché gli effetti di efficienza perseguiti siano realizzabili, appare opportuno procedere ad una integrazione della composizione delle Sezioni Specializzate già esistenti. Al riguardo dovrebbe essere imposto l'obbligo di portare la composizione delle Sezioni Specializzate ad almeno sei giudici oltre al presidente, così come previsto dalla legge istitutiva e dalla circolare del CSM del 2003. La materia oggetto di competenza è, infatti, di considerevolissimo impegno e spesso (quasi sempre) occasione per radicare procedimenti cautelari estremamente impegnativi e di grande responsabilità. Il rischio, infatti, che con l'attribuzione di nuove competenze, si possa arenare l'attività delle Sezioni Specializzate (già attualmente molto intensa almeno nelle sedi giudiziarie delle città più importanti quali per esempio Milano e Roma) è dietro l'angolo. Si potrebbe al riguardo cogliere l'occasione per una diversa distribuzione sul territorio di dette sezioni.

A ben vedere, vi sarebbero anche altri interventi che potrebbero essere adottati per rendere più efficiente il contenzioso *antitrust* come ad es. l'adozione di un sistema giudiziale telematico realmente comparabile con le più avanzate esperienze europee (Regno Unito *in primis*) valorizzando a livello nazionale gli importanti risultati di efficienza già raggiunti dal Tribunale di Milano. La proposta dell'Autorità può essere intesa, comunque, come un primo passo importante ed incoraggiante verso tale obiettivo, ma suscettibile di ulteriori affinamenti nel corso dell'*iter* legislativo. In cui, ad esempio, dovrà anche essere chiarito se si intende rimettere la competenza alle Sezioni Specializzate P.I.I. di I e II grado, secondo le regole ordinarie di distribuzione fra i due gradi o se, diversamente, permarrà la competenza delle Sezioni d'appello ex art. 33 2° c. L. n. 287/90, per le azioni ivi indicate (sul punto la segnalazione dell'Autorità nulla dice).

Resta, tuttavia nel panorama nazionale una ulteriore complicazione in tema di competenza rispetto agli illeciti di mercato in danno dei consumatori e che, con l'occasione, si potrebbe ricondurre nella auspicata razionalizzazione.

Ci si riferisce all'individuazione del giudice competente a conoscere le azioni di classe proposte dai consumatori ai sensi dell'art. 140 *bis*, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo ed aventi ad oggetto il ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali.

Con riferimento a tali azioni, infatti, il comma 4 del richiamato art. 140 *bis* del Codice del Consumo detta una ulteriore e diversa norma di competenza (del tutto slegata da quella vigente in materia *antitrust*), individuando quale organo giurisdizionale competente a conoscere la controversia il "*tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa*" convenuta.

Ebbene, se si interviene a razionalizzare le regole di competenza per le azioni *antitrust* individuali, accorpandole dinanzi ad un unico giudice della concorrenza, perché non cogliere l'occasione e ricondurre ad unità anche le azioni di classe relativi agli illeciti anticoncorrenziali?

Si potrebbe, allora, riflettere, fermi restando i ricordati rischi connessi ad una devoluzione esorbitante di competenze rispetto al reale organico delle Sezioni Specializzate, sulla opportunità di un accorpamento anche delle azioni di classe in materia di pratiche commerciali scorrette (su cui pure vi è la competenza dell'AGCM e che, al pari dell'*antitrust*, richiede una specifica specializzazione) dando così attuazione unitaria alla richiamata previsione di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo.

Le azioni di classe, lo ricordiamo, sono state introdotte in Italia nel 2009 proprio al fine di rendere maggiormente effettivi i diritti dei consumatori e la recente esperienza nazionale dimostra che si tratta di azioni ad altissimo potenziale di tutela.

Auspichiamo, dunque, che il prossimo intervento del legislatore in materia di giustizia civile con riferimento agli illeciti *antitrust* e, più in generale, agli illeciti di mercato, colga questa importante occasione per fare ordine anche in materia di competenza giudiziale “di classe” accentrandola in capo ad un giudice unico della concorrenza.

Gian Antonio Benacchio (Ordinario di Diritto Privato Comparato; Condirettore Osservatorio Permanente sull'Applicazione delle Regole di Concorrenza, Università di Trento)

Michele Carpagnano (Condirettore Osservatorio Permanente sull'Applicazione delle Regole di Concorrenza, Università di Trento)

Massimo Scuffi (Presidente del Tribunale di Aosta; Condirettore Data Base Giurisprudenza Osservatorio Permanente sull'Applicazione delle Regole di Concorrenza, Trento)

Marina Tavassi (Presidente Sez. Spec. P.I.I. Tribunale di Milano, Condirettore Data Base Giurisprudenza Osservatorio Permanente sull'Applicazione delle Regole di Concorrenza, Trento)

Per partecipare al dibattito e sottoscrivere questo documento visita il sito

www.osservatorioantitrust.eu